



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ  
ROMAGNA**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della  
**Vena del Gesso  
Romagnola**



Aree protette  
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco  
della Frattona



Riserva Naturale  
Onferno



Riserva Naturale Bosco  
di Scardavilla

## **Regolamento per la fruizione del Parco della Vena del Gesso Romagnola**

Consultabile dal sito web dell'Ente al link

<http://www.parchiromagna.it/pdf/Reg.Fruizione.Parco-28-12-2020.pdf>

- Adottato con Delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna n.42 del 29/06/2020.
- Approvato con D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 2000 del 28 dicembre 2020.
- Pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna n.14 del 20 gennaio 2021.

## **F.A.Q.**

**Il nuovo regolamento per la fruizione del Parco sintetizzato in 18 ipotetiche domande che escursionisti e visitatori si potrebbero fare e debbono sapere**

### **1) E' necessario un regolamento per la fruizione del Parco della Vena del Gesso Romagnola?**

Sì

Per tutelare i valori ambientali e tutelare la biodiversità, per salvaguardare le attività di chi vive e lavora sul territorio e per la sicurezza degli stessi fruitori consentendo di gestire ed evitare i possibili conflitti tra le varie attività.

A quindici anni dall'istituzione dell'area protetta e nei dieci anni di attività dell'Ente Parco, la fruizione della Vena del Gesso è aumentata in modo considerevole. Occorre ricordare che il Parco è un territorio di limitata estensione vicino ad uno dei territori a maggior densità abitativa d'Europa. La presenza di un così importante numero di visitatori è volano dell'economia locale, ma un potenziale problema per la salvaguardia dei delicati ecosistemi del Parco. Inoltre, è facilmente comprensibile, ed è stato stimolo principale per gli estensori del regolamento, che la necessità di regole è alla base anche di una pacifica e serena fruizione da parte di molti appassionati di questo meraviglioso angolo del nostro Paese.

### **2) L'iter di costruzione del regolamento ha basi di condivisioni ampie e partecipate?**

Sì.

Il regolamento è stato oggetto di numerosi incontri svoltisi nei sei comuni interessati dal Parco e nel bacino territoriale di riferimento. Gli incontri sono stati realizzati nel periodo tra gli anni 2018 e 2020 e hanno coinvolto una larga rappresentanza di parti sociali ed economiche in causa, portatori di interessi, associazioni e amministrazioni pubbliche.

Dalla condivisione degli obiettivi e delle finalità del regolamento effettuato con un largo processo partecipativo sono scaturite diverse osservazioni giunte dalle varie categorie interessate (amministratori, agricoltori/allevatori, associazioni, guide, fruitori sportivi e altri portatori di interesse), consentendo, poi, di formare il documento del regolamento garantendo il miglior risultato in termine di efficacia.

**3) E' vero che il regolamento vieta di svolgere alcune delle attività legate alla fruizione del Parco?**

No.

All'interno del perimetro del Parco della Vena del Gesso Romagnola sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, nel rispetto di questo regolamento, degli altri regolamenti specifici di settore e delle Misure Specifiche di Conservazione del sito di Rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT4070011.

Il principio generale è che nessuna attività legata alla fruizione è vietata, ma bensì è attentamente disciplinata per consentire lo sviluppo armonico tra esigenze di conservazione del patrimonio naturale e culturale con tutte le attività umane legate alle pratiche lavorative sul territorio e di godimento del territorio.

**4) Ho una attività agricola e/o sono un residente e/o proprietario di terreno e/o edificio nel territorio del Parco. Questo regolamento si applica per le attività agricole e che esercito sulle aree di proprietà?**

No

**5) Sono un appassionato di escursionismo. Con il nuovo regolamento posso continuare a svolgere la mia attività?**

Sì.

Il Parco è interessato da diversi percorsi e anelli escursionistici, tracciati, segnati, tabellati, cartografati e curati insieme ad alcune Sezione del CAI. Nuovi e importanti itinerari sono in progetto e verranno presto presentati.

L'accesso pedonale ai percorsi escursionistici è libero e gratuito (eccetto al sentiero interno alla forra del Rio Sgarba, che è vietato, ma consentito solo con modalità visita guidata), ed è ammesso in ogni periodo dell'anno.

Nei tratti di sentieri che attraversano o lambiscono le zone A e le zone B (più sensibili) del Parco (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/vege/mappa>) è rigorosamente vietato uscire dai tracciati segnati.

**6) Sono un appassionato di Mountain Bike. Con il nuovo regolamento posso continuare a svolgere la mia attività?**

Sì.

La fruizione ciclistica è libera nelle strade provinciali e comunali, mentre fuoristrada è consentita prioritariamente lungo gli anelli MTB dedicati della "Ciclovie dei Gessi" (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/fruizione/ciclovie/i-10-itinerari-ciclabili/ciclovie-dei-gessi>) e "Percorso Arancione" ([http://www.parchiromagna.it/parco.vena.gesso.romagnola/iti\\_dettaglio.php?id\\_iti=4510](http://www.parchiromagna.it/parco.vena.gesso.romagnola/iti_dettaglio.php?id_iti=4510)).

L'accesso in bicicletta ai percorsi MTB è ammesso in ogni periodo dell'anno in orari diurni.

È possibile, anche accedere ai percorsi escursionistici pedonali indicati, eccetto i seguenti tratti vietati per

- a) motivi di sicurezza e tutela delle creste gessose:
  - Ca' Carnè: dalla carraia tra il parcheggio basso e il rifugio a Via Castelnuovo;
  - Monte Mauro: dalla pieve di Santa Maria in Tiberiaci alla terza cima di Monte Mauro, dall'intersezione con la strada comunale Via Monte Mauro verso sud-ovest per tutto il crinale da Monte Mauro alla sella di Ca' Faggia, a Monte della Volpe;
  - Riva di San Biagio: da Sasso Letroso alla sella di Ca' Budrio, al passo della Prè, compresa la discesa fino al percorso al piede della rupe.

b) di tutela delle attività agricole per i tratti:

- Anello di Monte Penzola: tra Monte Penzola e Monte dell'Acqua Salata;

- Alta Via dei Parchi, Grande Traversata del Parco e Via dei Gessi: collegamento tra l'anello Ca' Carnè e l'anello Monte Mauro (da Via Vespignano a Via Monte Mauro).

Nelle aree di allevamento o pascolo, presidiate da cani da pastore, è rigorosamente vietato l'accesso con le biciclette, anche se condotte a mano.

E' consentita la fruizione anche lungo percorsi escursionistici pedonali del Parco, quindi non classificati per le MTB, con specifica autorizzazione dell'Ente di gestione, per competizioni, raduni o altri eventi.

In alcuni tratti del Parco, specificati dal regolamento, occorre tenere una velocità ridotta (indicata per tratte) al fine di tutelare l'incolumità propria e degli altri frequentatori e occorre tenere un comportamento adeguato.

Limite di 15 Km/h: in tutti i tratti che attraversano le proprietà private, in particolare interessati da terreni agricoli e pratiche pastorali.

Limite di 10 Km/h: nei tratti promiscui con sentieri escursionistici.

Limite di 5 Km/h: tratto della Ciclovía dei Gessi dalla Via Rontana (parcheggio alto del Carnè) al Centro Visite Ca' Carnè.

Il frequentatore in Mountain Bike deve tenere un comportamento che prevede la massima attenzione ai pedoni presenti e rispettoso della proprietà privata, facendo particolare attenzione alle eventuali macchine agricole in movimento e agli addetti alle pratiche colturali.

## **7) Posso frequentare il Parco in orario notturno?**

Soltanto in alcuni casi.

E' possibile la frequentazione durante le ore notturne, ovvero da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, nei casi:

- percorrenza lungo le strade pubbliche, come stabilito dal Codice della Strada;
- con la modalità della visita guidata, accompagnata da Guide Ambientali Escursionistiche, dalle Guide del Parco, ivi incluse le visite guidate organizzate dalla aziende agrituristiche ricadenti nel territorio del Parco e le escursioni organizzate da associazioni, previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
- lungo i sentieri del settore dei Gessi di Brisighella e Rontana, ovvero lungo i sentieri del territorio del Parco compreso tra il fiume Lamone e il torrente Sintria;
- lungo il sentiero che collega Borgo Tossignano e Tossignano;
- lungo il percorso perfluviale che collega Borgo Tossignano al centro visita Casa del Fiume;
- in occasione di competizioni podistiche, previa autorizzazione.
- per permettere l'uscita dai sistemi ipogei, in occasione di esplorazioni che terminino in orari notturni, alla Federazione e ai gruppi ad essa associati esclusivamente lungo il tragitto più breve che collega l'uscita dell'ipogeo alle zone esterne al Parco.
- per permettere l'attività agricola e per consentire ai residenti o proprietari di terreni ed edifici nel territorio del Parco gli spostamenti atti a raggiungere le aree di proprietà o effettuati sulle aree di proprietà, nonché ad eventuali ospiti dei residenti o proprietari stessi.

È vietato l'utilizzo di fonti luminose superiori ai 200 lumen e utilizzare fonti sonore di qualsiasi genere.

È sempre vietato l'accesso in bicicletta fuori strada (mountain bike) in orari notturni, ovvero da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.

## **8) Sono una Guide Ambientale Escursionistica o Guida del Parco. Ho necessità di acquisire particolari permessi per la mia attività?**

Dipende dalla tipologia di attività

A) Se si tratta di attività didattiche (ad esempio percorso con le scuole):

Occorre fare comunicazione all'Ente Parchi Romagna, che deve essere inviata con almeno due settimane di anticipo e deve contenere il programma dettagliato dell'attività e se l'attività prevede prelievo di campioni e o cattura di animali. Entro una settimana dalla ricezione della comunicazione, l'Ente, può esprimere, motivandolo, l'eventuale diniego.

B) Se si tratta di attività legate alla fruizione turistica (ad esempio visita guidata/escursione per gruppi) non occorre nessuna comunicazione o domanda.

C) Qualsiasi attività organizzata e anche quelle legate alla fruizione turistica (o agonistica) che implicano l'uso di mezzi motorizzati (sulle strutture viarie indicate come vietate dal regolamento) o di animale, devono essere sottoposte a nulla osta e valutazione di incidenza. Vigè comunque il divieto di uso di mezzi motorizzati per attività non organizzate.

D) In caso di attività didattica o di fruizione turistica in orario notturno e che avvengono nei luoghi del Parco non consentiti in tali orari, è permessa l'attività alle Guide Ambientali Escursionistiche e alle Guide del Parco (ma anche alle escursioni organizzate dal CAI), con modalità visita guidata, previa autorizzazione.

### **9) Sono un organizzatore di competizioni podistiche e ciclistiche. Cosa cambia per effettuare queste tipologia di attività?**

Queste competizioni devono essere sottoposte ad autorizzazione.

Al fine di garantire la percorribilità dei sentieri da parte dei fruitori del Parco non coinvolti nelle manifestazioni competitive, è autorizzato un solo evento sportivo per ciascun fine settimana, secondo le modalità dettagliate dal regolamento.

Ci sono precise indicazioni comportamentali per la frequentazione delle aree naturali sensibili attraversate dal percorso individuato, per la gestione della segnaletica temporanea, trattamento dei rifiuti, circolazione motorizzata, periodi di ammissibilità di esecuzione di manifestazioni, condizioni meteorologiche, rispetto/esclusione di percorsi che interessano aree coltivate, con allevamento e private ed infine modalità di rilascio dell'autorizzazione.

### **10) Sono un appassionato di speleologia. Cosa indica questo regolamento per quanto riguarda la frequentazione delle grotte?**

L'accesso alle aree carsiche epigee e ipogee e cavità artificiali è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e le disposizioni che si riferiscono a zone precise del Parco (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/vege/mappa>), tipologie di attività, periodi di frequentazione e soggetti abilitati ad accedervi.

*Nelle zone A del Parco* l'accesso alle aree carsiche epigee e ipogee e cavità artificiali è vietato. L'accesso agli ambienti carsici ed ipogei è consentito ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, dietro specifica autorizzazione dall'Ente di gestione, motivata da esigenze di ricerca scientifica, sulla base di progetti condivisi e approvati dall'Ente di gestione stesso.

Altri gruppi speleologici possono accedere con specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione, previo parere non vincolante della Federazione, esclusivamente per motivi di studio e culturali. Le attività saranno comunque monitorate dalla Federazione stessa. In zona A non sono consentite le disostruzioni.

*Nelle zone B e C del Parco e nelle aree contigue* sono consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo, sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla Federazione. Gli interventi di disostruzione devono essere sottoposti ad autorizzazione.

Altri gruppi speleologici possono accedere con specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione, previo parere non vincolante della Federazione, esclusivamente per motivi di studio e culturali; le attività saranno comunque monitorate dalla Federazione stessa.

Il regolamento identifica le grotte ad accesso regolamentato i cui ingressi sono controllati mediante chiusura dell'entrata con cancelli o staccionate e le cavità ad accesso interdetto per motivi di sicurezza, fornendo le motivazioni e modalità per accedervi.

La ricerca di nuove cavità a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo condotte dalla Federazione e i gruppi ad essa associati è libera, previa comunicazione all'Ente di gestione tramite la Federazione stessa. Se tale attività è prevista in Zona A del Parco, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente di gestione richiesta per tramite della Federazione.

Grotta della Tanaccia, Grotta del Re Tiberio (salone iniziale e tratto storico), Galleria dell'ex-cava Marana e Cava di lapis specularis presso Ca' Toresina sono le cavità destinate ad una fruizione didattica ed escursionistica.

Per questa tipologia di cavità l'accesso dei visitatori è possibile esclusivamente con la modalità della visita guidata condotta dalle Guide speleologiche iscritte all'albo dell'Ente di gestione espressamente autorizzate o incaricate dall'Ente stesso.

Per ogni altro specifica si rimanda all'art.5 del regolamento.

### **11) Quali divieti ci sono per la circolazione motorizzata?**

La circolazione motorizzata è vietata al di fuori delle strade comunali o provinciali o strade vicinali "ad uso pubblico", fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, di protezione civile, antincendio, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori in riferimento al Regolamento forestale regionale n. 3/2018.

La circolazione motorizzata lungo la Via Monte Mauro è vietata nel tratto compreso tra il parcheggio della Fattoria Rio Stella e il parcheggio di Ca' Castellina di Sotto, debitamente segnalati, fatta eccezione per i residenti nei tre Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e per i proprietari di fabbricati e terreni raggiungibili dalla suddetta strada.

Nelle strade private e nei fondi agricoli l'accesso con mezzi motorizzati è sempre consentito ai proprietari o ai conduttori dei fondi.

### **12) Posso svolgere attività di giochi di guerra simulata?**

No

### **13) Posso sorvolare il Parco e utilizzare i droni?**

Il sorvolo a bassa quota, inferiore a 1.000 metri s.l.m., nonché l'atterraggio, il carico e lo scarico di merci e/o persone, sono vietati in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo a motore o di mezzo atto al volo seppur privo di motore, fatti salvi i mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell'incolumità di persone e cose, soccorso, vigilanza ed antincendio, per esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, per attività di studio e monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria all'interno del parco purché espressamente autorizzati dall'Ente di gestione.

L'utilizzo dei droni nel Parco è possibile solo con autorizzazione dal parte dell'Ente.

### **14) E' vietato il campeggio nel Parco?**

Il campeggio è vietato al di fuori di strutture specifiche per il turismo all'aria aperta, salvo autorizzazione dell'Ente di gestione.

Il bivacco notturno con tenda è consentito presso le strutture ricettive presenti lungo gli itinerari segnalati nel regolamento, previa autorizzazione del proprietario o gestore della struttura, che dovrà consentire l'utilizzo dei servizi igienici, nonché dei proprietari/affittuari dei terreni interessati.

### **15) Posso usare fuochi d'artificio e accendere fuochi?**

No.

L'uso di fuochi d'artificio è vietato.

L'accensione di fuochi all'aperto è vietato, se non negli spazi appositamente attrezzati, fatti salvi motivi di protezione fitosanitaria, comunque soggetti a valutazione di incidenza.

Non sono normati dal questo regolamento i fuochi necessari e autorizzati dalle norme vigenti per le normali pratiche agricole.

E' vietato l'accensione di fuochi in grotte o nelle cavità naturali.

### **16) Sono un climbing. Posso svolgere arrampicare nel Parco?**

No

L'arrampicata libera o attrezzata nelle pareti rocciose è vietata. Le rupi sono aree sensibili e l'accesso ad alpinisti arrampicatori determina effetti negativi per la tutela dei rapaci rupicoli nidificanti, danni alla delicata vegetazione rupicola, alterazione delle morfologie carsiche epigee a seguito del calpestio dell'uso e/o installazione di attrezzi per la sicurezza. La friabilità del gesso è tale da rendere la pratica dell'arrampicata impossibile e tale da generare problemi per la sicurezza e l'incolumità di cose e persone.

### **17) Posso frequentare il Parco a cavallo?**

Sì, nei tratti indicati dal regolamento

La fruizione a cavallo è consentita lungo i sentieri di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento.

Sono interdetti i tratti di cui all'art. 3, commi 6 e 7 del regolamento.

Le deiezioni dei cavalli devono essere rimosse dal percorso a cura dei cavalieri entro le 24 ore successive al transito. Nel caso dei parcheggi e delle aree di sosta attrezzate, le deiezioni devono essere immediatamente raccolte ed asportate.

### **18) Posso frequentare il Parco con il mio cane?**

Sì, ma tenuto al guinzaglio.

I cani devono essere tenuti al guinzaglio, fatta eccezione per i cani da pastore (inclusi conduttori e da guardiania) e per i cani utilizzati per l'attività venatoria o la raccolta dei tartufi, nelle aree in cui queste attività sono consentite.

Per i cani dei residenti o dei proprietari o conduttori di fondi nel territorio del Parco si applicano le norme vigenti in materia.